

## CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

**Etinet Srl**, società di diritto italiano con sede in Savigliano (CN), alla Via Carello n. 2, C.F. e P.Iva 03203840040, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Ferrero Valerio Antonio, email: info@efree.solutions, PEC: etinet@eticert.it;

(in seguito indicata come "Etinet")

E

Denominazione sociale:

Indirizzo:

Codice Fiscale e/o Partita IVA:

Telefono:

e-Mail e/o PEC:

(in seguito indicato come "Cliente")

(Etinet e il Cliente di seguito collettivamente indicati come "Parti", con iniziale maiuscola)

### PREMESSO CHE

**A)** Etinet è una società operante nel settore della progettazione e dello sviluppo di *software*, soluzioni *e-Commerce*, servizi di *Social & Communication*, fornitura di *hosting* e nella fornitura di soluzioni informatiche anche in qualità di *Application Service Provider (ASP)*;

**B)** Etinet ha la titolarità esclusiva dell'applicazione *software* denominata "éfree web" (in seguito indicata come "Web"), la quale consente ai Clienti di disporre (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo), a seconda del pacchetto acquistato, di un sito web con *layout* fissi, di un dominio internet di secondo livello (ad es. www.nomesito.it), di caselle eMail dedicate, di *news* aggiornabili, di *SEO* (da intendersi come il servizio di posizionamento naturale dei siti web sui motori di ricerca), di un catalogo aggiornabile, di una grafica personalizzata, ecc.;

**C)** Etinet fornisce ai Clienti interessati la possibilità di utilizzare il servizio Web in modalità ASP – ovvero mediante messa a disposizione di alcune funzionalità dell'applicativo *software* tramite connessione telematica alla rete Internet da parte del Cliente, il quale potrà utilizzarlo direttamente mediante un'apposita interfaccia di comunicazione – a fronte del pagamento di un canone annuale il cui importo è variabile ed è calcolato sulla base dei parametri indicati nell'Allegato, da intendersi parte integrante del presente Contratto;

**D)** il Cliente è interessato ad utilizzare il servizio offerto da Etinet, avendone verificate le caratteristiche tecniche ed economiche - e avendole trovate in tutto e per tutto conformi alle proprie aspettative e adeguate alle proprie esigenze;

\*\*\*

### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

#### 1. [Valore delle Premesse e degli Allegati]

**1.1** Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e ad esse le Parti riconoscono piena validità giuridica ed efficacia vincolante, restando pertanto obbligate a tutto quanto ivi espressamente indicato.

**1.2** Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse e negli Allegati.

#### 2. [Oggetto e durata del Contratto]

**2.1** Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura da parte di Etinet al Cliente in modalità *ASP* del servizio Web.

La descrizione, i costi e le condizioni del servizio Web sono elencate nell'Allegato al presente Contratto.

**2.2** Il Contratto ha una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, e sarà tacitamente prorogato, di volta in volta, per uguali periodi di tempo, salva la comunicazione di disdetta di cui all'art. 2.4 del presente Contratto.

**2.3** Etinet si impegna a realizzare il servizio Web richiesto dal Cliente entro 40 (quaranta) giorni (fatta eccezione per particolari personalizzazioni) lavorativi dal termine indicato all'art. 6.2 del presente Contratto.

**2.4** Durante la pendenza del termine di efficacia del Contratto indicato all'art. 2.2 del presente Contratto e, in ogni caso, non meno di 30 (trenta) giorni prima della sua scadenza, ciascuna delle Parti ha la facoltà di impedire il rinnovo tacito del Contratto a meno di apposita disdetta da comunicare all'altra Parte contraente a mezzo raccomandata A/R

(o mezzi equivalenti), la quale sarà efficace alla naturale scadenza dell'intero periodo di efficacia del Contratto in corso.

**2.5** La comunicazione tardiva della disdetta si considererà priva di effetto e il Contratto si reputerà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 12 mesi solari di 30 (trenta) giorni cadauno. La facoltà di disdire il Contratto potrà essere comunque esercitata dalle Parti con una nuova comunicazione da inviarsi ai sensi dell'art. 2.4 del presente Contratto, durante la pendenza del termine di efficacia del Contratto rinnovato e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua nuova scadenza.

### **3. [Credenziali di accesso al servizio Web]**

**3.1** Il Cliente potrà utilizzare il servizio Web collegandosi all'apposito sito web che verrà comunicato da Etinet. L'accesso all'interfaccia di comunicazione avverrà tramite l'utilizzo di credenziali di autenticazione (*userID* e *password*). Le credenziali di autenticazioni sono strettamente relative al Cliente e non cedibili. È responsabilità specifica del Cliente impiegare ogni misura idonea a garantire la riservatezza delle proprie credenziali di accesso.

**3.2** Il Cliente è direttamente responsabile per ogni attività posta in essere utilizzando il proprio *account* o le proprie credenziali di accesso, e si impegna a comunicare a Etinet qualsivoglia uso non autorizzato o comunque abusivo del proprio *account* o delle proprie credenziali di accesso.

**3.3** Etinet non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualunque natura patiti dal Cliente in conseguenza dell'utilizzo non autorizzato o comunque abusivo dell'*account* o delle credenziali di accesso del Cliente posto in essere da parte di soggetti terzi. Al contrario, il Cliente sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno, diretto o indiretto, patito da Etinet in conseguenza dell'uso del proprio *account* o delle proprie credenziali di accesso posto in essere da parte di soggetti terzi.

**3.4** Il Cliente si obbliga a manlevare sostanzialmente e processualmente Etinet, mantenendola indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse le spese legali, rispetto a eventuali pretese di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo illecito del proprio *account* o delle proprie credenziali di accesso con eccezione dei casi in cui tale utilizzo illecito di *account* o di credenziali sia stato in tutto, o in parte, provocato da negligenza o imperizia da parte di Etinet.

**3.5** Le Parti riconoscono come sia onere esclusivo del Cliente richiedere ad Etinet via eMail (ai recapiti in epigrafe) le credenziali d'accesso di cui al presente articolo, laddove non le abbia ricevute o queste non funzionino correttamente.

### **4. [Uso del servizio Web]**

**4.1** Salvo quanto dovesse essere eventualmente imputabile a Etinet, il Cliente è unico ed esclusivo responsabile dell'eventuale illecito uso che questi o i propri utenti dovessero effettuare in relazione all'utilizzo del sito web. Il Cliente è altresì unico ed esclusivo responsabile dei contenuti e dei dati eventualmente caricati e/o ospitati o comunque trattati nello spazio a lui o ai propri utenti dedicato o riservato, in esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali danni causati a terzi con l'uso anche lecito del servizio, salvo quanto dovesse essere eventualmente imputabile a Etinet.

### **5. [Obblighi di Etinet]**

**5.1** Etinet con la sottoscrizione del presente contratto assume l'obbligo di realizzare un sito *web* come indicato nell'Allegato, per conto del Cliente, dovendosi intendere per realizzazione del sito *web* la creazione del suo aspetto grafico (*layout*) a partire da modelli fissi proposti da Etinet, la progettazione della sua struttura e l'organizzazione dei suoi contenuti in modo tale che il sito *web* sia fruibile tramite la rete internet.

**5.2** Il Cliente potrà scegliere, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, esclusivamente uno tra i *layout* fissi proposti da Etinet, e visionabili nell'apposita sezione del sito internet posto all'URL <http://www.efree.solutions/>. Etinet successivamente a tale scelta, provvederà in totale autonomia a realizzare il sito *web* sulla base del *layout* scelto, integrandolo con i Contenuti che il Cliente fornirà (nei termini previsti dagli artt. 6.1 e 6.2) e nel rispetto delle tempistiche previste all'art. 2.3 del presente Contratto.

**5.3** Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla consegna da parte del Cliente dei Contenuti di cui all'art. 6.2 del presente Contratto, ed esclusivamente laddove il Cliente abbia scelto tale opzione aggiuntiva all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, Etinet presenterà al Cliente un Progetto contenente - in versione provvisoria e dimostrativa - il *layout* del sito *web* e l'articolazione della sua struttura. Il Cliente avrà a disposizione 3 (tre) giorni lavorativi per approvare il Progetto proposto da Etinet o per richiedere specifiche variazioni o integrazioni dello stesso. Trascorso tale termine senza che il Cliente vi abbia provveduto, l'approvazione si avrà come concessa. Il limite massimo delle variazioni/integrazioni (le quali sono espressamente previste nell'Allegato) che il Cliente potrà richiedere gratuitamente ad Etinet, è fissato nel numero di 1 (una), la quale seguirà le medesime tempistiche di approvazione indicate nel presente articolo.

**5.4** Il Cliente, successivamente alla pubblicazione *on-line*, potrà richiedere gratuitamente modifiche/aggiornamenti del sito *web*, nel numero di 1 (una) ogni 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla conclusione del presente Contratto. Le

modifiche/aggiornamenti concessi gratuitamente da Etinet al Cliente sono espressamente indicate nell'Allegato al presente Contratto. Etinet provvederà entro i tempi tecnici ad effettuare tali modifiche/aggiornamenti.

**5.5** Le Parti concordano che ogni ulteriore variazione o integrazione richiesta dal Cliente successivamente alla conclusione del presente Contratto (ad eccezione di quelle eventualmente previste dagli artt. 5.3 e 5.4 del presente Contratto), potrà essere concordata con Etinet dietro pagamento a consuntivo di un corrispettivo aggiuntivo, pari a 35 (trentacinque) euro l'ora, rispetto a quello indicato all'art. 10 del presente Contratto.

**5.6** Etinet realizzerà il sito internet - se previsto con le variazioni e integrazioni richieste dal Cliente ai sensi dell'art. 5.3 del presente Contratto - e lo sottoporrà al Cliente per il Collaudo, consistente nella mera verifica della piena funzionalità del sito web. Il Cliente avrà a disposizione 3 (tre) giorni lavorativi per effettuare il Collaudo. Trascorso tale termine senza che il Cliente vi abbia provveduto, il Collaudo si avrà per positivamente concluso. Qualora dal Collaudo emerga l'esigenza di modifiche correttive (esclusivamente inerenti a problemi di funzionamento tecnico del sito web), Etinet avrà a disposizione 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Cliente per apportare le dovute correzioni.

**5.7** A seguito della positiva conclusione del Collaudo o dell'effettuazione delle modifiche correttive rese necessarie, Etinet curerà la pubblicazione *on-line* (nel dominio registrato da Etinet per il Cliente o nel dominio di proprietà del Cliente e trasferito da Etinet sui propri *server*), del sito web. Etinet permetterà inoltre al Cliente (laddove previsto), mediante apposita sezione nell'area personale accessibile attraverso l'utilizzo delle credenziali di cui all'art. 3 del presente Contratto, l'accesso alle aree di modifica del sito web.

**5.8** Etinet non sarà tenuta a consegnare al Cliente i *files* sorgenti (o *files* di progetto) del sito web. I *files* sorgenti *html* e *javascript*, le immagini, le animazioni, i loghi e i testi non forniti dal Cliente ad Etinet, rimangono di proprietà esclusiva di Etinet o dei soggetti con i quali Etinet ha stipulato accordi o licenze di utilizzo. Etinet concede al Cliente una licenza non esclusiva, non trasferibile e per una durata pari a quella del presente Contratto, all'utilizzo di tali contenuti sul proprio sito web.

**5.9** Etinet non garantisce che il servizio oggetto del presente Contratto soddisfi le richieste o le aspettative del Cliente diverse e ulteriori rispetto a quelle da quest'ultimo individuate ai sensi dell'art. 6.1 del presente Contratto, né che il servizio in questione sia idoneo a scopi particolari determinati dal Cliente medesimo al di fuori di quanto comunicato ai sensi del medesimo art. 6.1 del presente Contratto.

**5.10** Non sono, inoltre, attribuibili ad Etinet malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno cagionati da *malware* quali, a mero titolo esemplificativo, *virus*, *worm*, *trojan*, o altro *malicious code* presenti in Rete o determinati da intrusioni abusive nel sistema informatico da parte di soggetti terzi, salvo il caso di eventi imputabili a dolo o colpa grave di Etinet.

## **Art. 6 [Obblighi del Cliente]**

**6.1** Il Cliente si impegna ad indicare per iscritto ad Etinet, alla sottoscrizione del presente Contratto (barrando le diverse caselle nell'apposito Allegato), in modo chiaro e completo il livello di servizio richiesto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Basic, One, Premium, ecc.).

**6.2** Entro quindici (15) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente si impegna altresì a fornire ad Etinet, in formato digitale e/o cartaceo e a proprie spese, i Contenuti occorrenti all'esatto adempimento delle attività oggetto del presente Contratto, quali, a mero titolo esemplificativo: testi, grafici, immagini, suoni e video. Tali Contenuti dovranno rispettare i criteri tecnici e numerici indicati da Etinet, i quali sono specifici per singolo livello scelto dal Cliente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nel caso di scelta da parte del Cliente del livello *premium* sarà possibile inviare: 5 fotografie (larghezza 100px - 200px), 2 testi lunghezza massima 1000 caratteri spazi inclusi, ecc.).

**6.3** Etinet non è responsabile di eventuali ritardi nella fornitura del servizio oggetto del presente Contratto che siano determinati dal mancato rispetto da parte del Cliente dei termini di cui all'art. 6.2 del presente Contratto o, comunque, dalla mancata collaborazione richiesta nello svolgimento delle attività.

**6.4** In particolare il Cliente garantisce che i Contenuti di cui all'art. 6.2 del presente Contratto, oltre a non essere contrari a norme imperative *ex lege*, sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto d'autore, marchio, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto e/o consuetudine, esonerando fin d'ora Etinet da qualsivoglia onere di accertamento e/o controllo della veridicità di tali informazioni. Il Cliente garantisce inoltre che qualora i Contenuti abbiano carattere pubblicitario, gli stessi sono conformi alle disposizioni vigenti in materia, esonerando sostanzialmente e processualmente Etinet da qualunque responsabilità.

**6.5** Il Cliente, in ogni caso, si obbliga espressamente a manlevare sostanzialmente e processualmente Etinet, mantenendola indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse le spese legali, derivanti da pretese economiche che soggetti terzi possano vantare sui Contenuti eventualmente forniti dal Cliente ad Etinet ai sensi dell'art. 6.2 del presente Contratto.

**6.6** Etinet non è in nessun caso responsabile di eventuali omissioni e/o errori presenti nei Contenuti e/o nelle informazioni inserite all'interno del sito web fornite dal Cliente.

**6.7** Etinet, dal canto suo, garantisce che tutti i materiali non forniti dal Cliente e utilizzati nella fornitura del servizio oggetto del presente Contratto, oltre a non essere contrari a norme imperative di legge, sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto d'autore, marchio, brevetto o altro diritto di terzi derivante da legge, contratto o consuetudine, assumendosi ogni relativa responsabilità al riguardo.

#### **Art. 7 [Service Level Agreement]**

**7.1** Etinet si obbliga a rendere disponibile al Cliente il sito web per non meno del 99.5% del tempo di un anno solare. Il periodo di indisponibilità si considera iniziato a partire dal momento in cui Etinet riceverà la relativa segnalazione da parte del Cliente. È fatta in ogni caso salva, ai fini del computo del periodo residuo di indisponibilità di cui al presente comma, l'eventuale indisponibilità ulteriore in relazione alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria richieste a Etinet o attivate da Etinet in forza del Contratto, per il tempo tecnico necessario a provvedervi. In caso di manutenzione attivata da Etinet, fatta eccezione per i casi di urgenza dell'intervento, verrà data comunicazione al Cliente con un preavviso normalmente non inferiore a 48 (quarantotto) ore.

**7.2** In caso di impossibilità di fruizione del sito web in modalità ASP dovuta a fatto del Cliente o di soggetti diversi da Etinet, ivi inclusa l'ipotesi di mancata connessione a Internet da parte del fornitore di connettività, il tempo in cui sia stato impossibile per il Cliente utilizzare il suddetto sito web è da intendersi escluso dal periodo di indisponibilità del servizio di cui all'art. 7.1 del presente Contratto.

**7.3** In caso di mancato raggiungimento della soglia di disponibilità garantita di cui all'art. 7.1 del presente Contratto, previa espressa contestazione da parte del Cliente, Etinet si impegna – a titolo di risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. – a concedere al Cliente uno sconto sugli importi annuali di cui al successivo art. 10 del presente Contratto, proporzionale al periodo di indisponibilità del suddetto sito web. È espressamente esclusa la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **Art. 8 [Garanzie]**

**8.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente dichiara e conferma di aver verificato le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio oggetto del presente Contratto e di averle trovate in tutto e per tutto conformi alle proprie aspettative e adeguate alle proprie esigenze.

**8.2** Le Parti si danno reciprocamente atto che il servizio Web, sebbene sviluppato e collaudato nelle sue singole versioni in modo da garantirne il corretto funzionamento, può eccezionalmente presentare casi di malfunzionamento o di errore. A tal fine Etinet si obbliga, per tutta la durata del presente Contratto, a garantire la manutenzione statica dell'applicativo *software*, consistente nella correzione di errori eventualmente riscontrati nel sito web e opportunamente segnalati dal Cliente all'indirizzo eMail in epigrafe.

**8.3** Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di Etinet per danni di qualsiasi genere causati dal malfunzionamento del servizio Web o da fatti comunque imputabili a Etinet medesima è limitata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., alla restituzione dell'equivalente del canone di 12 (dodici) mesi solari di 30 (trenta) giorni cadauno calcolato sulla base della media ponderata dell'ultimo anno solare, canone che il Cliente ha corrisposto a Etinet per la fornitura del servizio Web, con espressa esclusione della risarcibilità del danno ulteriore e fermo in ogni caso restando l'obbligo per il Cliente di fornire la prova del danno.

#### **Art. 9 [Diritti di proprietà intellettuale]**

**9.1** Etinet è e resta titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sull'applicativo *software* éfree nel loro insieme e in ciascuna delle loro parti. Niente di quanto previsto nel presente Contratto implica la cessione, totale o parziale, di tali diritti di proprietà intellettuale al Cliente.

**9.2** Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, Etinet conferisce al Cliente licenza temporanea, non trasferibile e non esclusiva di accesso e utilizzazione dell'applicativo *software* Web per un tempo corrispondente alla durata del presente Contratto e degli eventuali rinnovi dello stesso.

#### **Art. 10 [Canone]**

**10.1** Il Cliente si obbliga a corrispondere a Etinet, a fronte della fornitura da parte di quest'ultima del servizio Web con il livello di servizio scelto dal Cliente, un canone annuale anticipato (in seguito indicato come "Canone") nella misura e con le modalità determinate nell'Allegato al presente Contratto.

**10.2** Il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non potrà opporre eccezioni – incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di mancato, parziale o inesatto adempimento da parte di Etinet, e con la sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del presente Contratto – al fine di evitare o ritardare il pagamento del Canone.

**10.3** Il Cliente sarà responsabile nei confronti di Etinet per il ritardo nel pagamento del Canone, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al Cliente il rischio del caso fortuito.

**10.4** In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini previsti dall'Allegato al presente Contratto, il Cliente dovrà corrispondere a Etinet, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sulla importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale di mora previsto dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo.

**10.5** Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 60 (sessanta) giorni dal termine convenuto, il Cliente incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo per il quale i termini non risultano rispettati.

**10.6** Fermo restando quanto disposto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, Etinet si riserva la facoltà di sospendere o interrompere la fornitura dell'applicativo *software* in modalità *ASP* qualora siano trascorsi più di 30 (trenta) giorni dal decorso il termine per il pagamento previsto dall'Allegato al presente Contratto. La predetta sospensione o interruzione, dovuta a fatto imputabile al Cliente, esonera completamente da responsabilità Etinet rispetto a ogni e qualsiasi danno che possa derivare al Cliente dalla sospensione o dall'interruzione stessa. L'eventuale riattivazione del servizio Web comporterà il pagamento, da parte del Cliente ad Etinet, della somma di euro 450,00 (quattrocentocinquanta), oltre IVA *ex lege*.

**10.7** Le somme di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte (a mezzo bonifico bancario, assegno bancario/postale, riba o contanti) dal Cliente a Etinet entro e non oltre entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della singola fattura.

**10.8** Nei casi di sospensione o interruzione di cui all'art. 10.6 del presente Contratto, o nel caso di non rinnovo del presente Contratto alla sua naturale scadenza, Etinet provvederà a rimuovere e cancellare il sito web oggetto del servizio Web, permettendo al Cliente, laddove interessato, di poter trasferire esclusivamente il dominio registrato attraverso il servizio Web ad altro fornitore.

**10.9** Nel caso di mancato rinnovo del presente Contratto, il Cliente dovrà autonomamente effettuare il *backup* delle eventuali eMail residue nel proprio account messo a disposizione da Etinet - e dei Contenuti creati e caricati dal Cliente sul sito *web*. È espressamente esclusa ogni responsabilità di Etinet per l'eventuale perdita di tali dati successiva alla cessazione del presente Contratto.

#### **Art. 11 [Trattamento dei dati personali]**

**11.1** I dati personali forniti ad Etinet dal Cliente verranno trattati, con modalità manuali ed elettroniche, esclusivamente per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto o, comunque, per l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente.

**11.2** Il conferimento dei dati personali da parte del Cliente è facoltativo ma, in caso di rifiuto a fornirli, potrà essere pregiudicato il corretto adempimento del Contratto. In tal caso Etinet sarà esonerata da responsabilità per qualsivoglia danno o pregiudizio economico che il Cliente dovesse subire.

**11.3** I dati personali non saranno diffusi ma potranno essere oggetto di comunicazione all'amministrazione finanziaria, all'autorità di p.s., all'autorità giudiziaria, ad istituti di credito e di assicurazione, ad enti previdenziali, assistenziali e fiscali e, comunque, ad ogni soggetto al quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del presente Contratto.

**11.4** Il Cliente gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, del diritto di conoscere l'esistenza e l'origine dei dati personali trattati da Etinet, di ottenerne la comunicazione in forma intellegibile, di opporsi, per motivi legittimi, alla prosecuzione, anche parziale, del trattamento nonché di ottenere la modificazione dei dati trattati e, in caso di violazione di legge, la cancellazione degli stessi o il blocco del trattamento.

**11.5** Il Cliente (indicato di seguito, nel presente articolo, come "Titolare") è titolare in via esclusiva del trattamento di ogni eventuale dato personale acquisito, immesso anche da soggetti terzi, salvato, elaborato e comunque trattato dallo stesso tramite il servizio Web. Etinet è tenuta, limitatamente a quanto obbligata con il presente Contratto ed alle operazioni tutte dettagliatamente indicate negli articoli ivi fissati, a rispettare le prescrizioni impartite dal Cliente sui dati eventualmente oggetto di trattamento.

**11.6** Limitatamente al complesso delle eventuali operazioni di trattamento dei dati personali ricevuti e/o comunque gestiti e trattati da Etinet tramite il servizio Web, il Cliente, nella sua qualità di Titolare del trattamento, con la sottoscrizione del presente Contratto designa e nomina Etinet, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, "Responsabile esterno" delle sole operazioni di trattamento dei dati personali eventualmente necessarie per l'adempimento del presente Contratto, con esclusivo riguardo all'esecuzione, su tali dati, di tutte le operazioni di trattamento necessarie alla fornitura dell'applicativo *software* in modalità *ASP*.

**11.7** La designazione di Etinet come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui rimane unico ed esclusivo Titolare il Cliente, è da considerarsi valida ed efficace per tutta la durata del presente Contratto e per i rinnovi anche taciti che dovessero essere effettuati dalle Parti.

**11.8** In qualità di Responsabile esterno del trattamento Etinet dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, essendo soggetto che per esperienza, capacità ed affidabilità è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, limitatamente alla parte di trattamento a cui Etinet medesima, con il presente Contratto, viene preposta.

Conseguentemente Etinet conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato dello stesso decreto e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute, riportate nel comma seguente.

**11.9** Le istruzioni relative al trattamento alle quali Etinet, quale Responsabile esterno del trattamento, si impegna ad attenersi sono le seguenti:

- a) il Responsabile è autorizzato al trattamento di dati personali esclusivamente per la parte di trattamento e per il complesso delle operazioni alle quali, eventualmente, è tenuto in esecuzione del presente Contratto, con riferimento, in particolare, alla fornitura dell'applicativo *software* in modalità *ASP*;
- b) il Responsabile esterno deve adottare le necessarie misure di sicurezza, sia fisiche che informatiche, atte a proteggere l'integrità, la conservazione e la riservatezza dei dati, in particolare quella dei dati definiti sensibili dal D.Lgs. 196/2003, ove previsti nelle operazioni di trattamento. In particolare dovranno essere rigorosamente osservate, sia sui dati personali comuni che sui dati personali sensibili, le misure minime stabilite dall'allegato B al D.Lgs. 196/2003 (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza). In aggiunta il Responsabile esterno deve adottare eventuali ulteriori misure specifiche stabilite eventualmente dal Titolare, previa approvazione della stima presentata dal Responsabile esterno riguardo ai costi delle misure eccedenti quelle minime, come individuate dal dettato normativo;
- c) il Responsabile deve nominare per iscritto gli "Incaricati al trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, individuandoli tra i soggetti, dotati delle necessarie competenze che operano sotto la diretta responsabilità di Etinet medesima, ai quali quest'ultima deve fornire appropriate e necessarie istruzioni previste dalla normativa in questione.

**11.10** Il Responsabile inoltre deve fornire un'adeguata formazione agli incaricati sugli obblighi imposti dalla legge ed in particolare sulle misure di sicurezza adottate.

**11.11** Il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante qualora richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità.

**11.12** Il Titolare, a sua volta, si impegna ad adempiere a quanto segue:

- a) al rilascio delle informative ai soggetti interessati ed alla raccolta del relativo consenso presso i medesimi, ove necessario, nonché agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali che non siano stati espressamente affidati a Etinet e che siano stati da questi specificamente approvati per iscritto;
- b) a manlevare, garantire e tenere indenne il Responsabile esterno per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuto a pagare a qualsiasi titolo in conseguenza delle omissioni circa gli adempimenti sopra menzionati, spettanti al Titolare del trattamento in via esclusiva o, eventualmente, tramite responsabili del trattamento diversi da Etinet medesima.

**11.13** La designazione e nomina di Etinet come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, contenuta nel presente articolo, ha efficacia dalla conclusione del Contratto e cesserà nel momento in cui perderà efficacia il Contratto medesimo.

**11.14** Per tutte le operazioni che esulano dal trattamento dei dati personali indicato all'art. 11.1 del presente articolo, la Parti reciprocamente dichiarano, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver già ricevuto dall'altra Parte l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

## **Art. 12 [Cessione del contratto]**

**12.1** Al fine di garantire la regolare e corretta fornitura del servizio oggetto del presente Contratto, le Parti stabiliscono che il Contratto stesso potrà essere ceduto totalmente o parzialmente da Etinet, alle medesime condizioni quivi previste, a soggetti terzi che abbiano le necessarie competenze tecniche ed il necessario *know-how* e che garantiscano lo stesso livello di servizio e le medesime modalità di prestazione. Il Cliente, al riguardo, fornisce fin da ora la sua autorizzazione in tal senso, da estendersi anche all'ipotesi in cui il Contratto o la posizione contrattuale di Etinet dovessero essere trasferiti a terzi in ragione di un eventuale trasferimento del ramo di azienda, di incorporazione, fusione o scissione, fatta salva la facoltà del Cliente di esercitare un diritto di risoluzione anticipata del contratto con preavviso di 30 giorni previa corresponsione ad Etinet del canone annuale del servizio oggetto del presente Contratto che risultasse scaduto e non corrisposto alla data di risoluzione.

**12.2** Il Cliente potrà cedere a soggetti terzi, totalmente o parzialmente, il presente Contratto solamente ed esclusivamente con la preventiva ed espressa autorizzazione da parte di Etinet, da effettuarsi per iscritto a pena di nullità.

## **Art. 13 [Cessione dei crediti derivanti dal Contratto]**

**13.1** Etinet si riserva, in ogni caso, il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente Contratto, senza bisogno di acquisire preventivo consenso da parte del Cliente, ad altro soggetto il quale subentrerà nella legittimazione attiva e potrà proporre, a suo autonomo e insindacabile giudizio, azioni legali per la riscossione degli stessi.

#### **Art. 14 [Interpretazione]**

**14.1** I termini tecnico-informatici, aziendalistici e commerciali contenuti nel presente Contratto dovranno essere interpretati nel senso comune e nel significato corrente che essi assumono nello specifico ambito di riferimento e secondo buona fede.

#### **Art. 15 [Legge applicabile e foro competente]**

**15.1** L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dell'applicazione delle eventuali norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

**15.2** Fatti salvi i casi in cui la competenza sia inderogabilmente stabilita dalla legge, e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 16, tutte le controversie derivanti da, o comunque relative al presente Contratto, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del foro di Cuneo (Italia), con espressa rinuncia del Cliente a qualsiasi eccezione rispetto a tale foro.

#### **Art. 16 [Conciliazione]**

**16.1** Per qualunque controversia derivante da, o comunque relativa al presente Contratto, le Parti si impegnano, prima di adire l'autorità giudiziaria, ad esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione secondo la procedura di seguito indicata. L'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

**16.2** La richiesta di conciliazione si intende proposta nel momento in cui viene inviata per iscritto alla controparte, a mezzo lettera raccomandata A/R (o mezzi equivalenti), comunicazione contenente la descrizione della questione controversa. Il tentativo di conciliazione potrà essere esperito con le modalità che le Parti riterranno più opportune in relazione allo scopo, anche avvalendosi della partecipazione di un conciliatore nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, sorteggiato tra quelli proposti, in egual numero, dalle Parti.

**16.3** La procedura di conciliazione deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma precedente. Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle Parti prima della scadenza. Alla scadenza del termine, salvo che esso non sia stato prorogato, il tentativo di conciliazione si intende comunque esperito.

**16.4** In caso di positivo esperimento del tentativo di conciliazione il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle Parti, costituisce accordo transattivo.

#### **Art. 17 [Clausola di completezza]**

**17.1** Il presente Contratto costituisce un accordo completo tra le Parti con riferimento al suo oggetto e annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa, scritta o orale, eventualmente intervenuta tra le Parti sul medesimo oggetto.

**17.2** Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente Contratto sarà valida ed efficace tra le Parti se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe.

#### **Art. 18 [Invalidità o inefficacia parziale]**

**18.1** Qualora una o più clausole del presente Contratto siano ritenute nulle, annullabili o comunque inefficaci da parte della competente autorità giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché la competente autorità giudiziaria possa ritenerle valide ed efficaci.

#### **Art. 19 [Credits]**

**19.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti si autorizzano reciprocamente a riprodurre e utilizzare il proprio nome/denominazione, il proprio marchio, logo o altro segno distintivo, esclusivamente per finalità di promozione del servizio oggetto del presente Contratto. Il Cliente autorizza inoltre Etinet a riprodurre e comunicare al pubblico (per fini meramente promozionali e/o dimostrativi) un *template* del sito web realizzato per il Cliente.

#### **Art. 20 [Clausola risolutiva espressa]**

**20.1** Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto da Etinet, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Cliente con lettera raccomandata A/R, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Canone dovuto ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto e siano trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

**20.2** Nell'evenienza di cui al paragrafo precedente spetterà ad Etinet il diritto al risarcimento dei danni subiti.

**20.3** Etinet ha, altresì, il diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste all'art. 20.1 del presente Contratto, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza del Cliente. In tal caso non si applica quanto previsto dall'art. 20.2 del presente Contratto.

**20.4** Il Cliente ha diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione da inviarsi ad Etinet con lettera raccomandata A/R, in caso di grave ritardo nella fornitura del servizio richiesto oggetto del presente Contratto, dovuto a dolo o colpa di Etinet, ove quest'ultimo non vi abbia posto rimedio decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dal Cliente.

**20.5** Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., che dovrà intendersi come grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del Contratto, il ritardo nella fornitura del servizio richiesto oggetto del presente Contratto, rispetto ai termini previsti nel presente Contratto per l'adempimento delle relative obbligazioni, che sia superiore a 3 (tre) mesi.

**20.6** Nel caso descritto al par. 20.4 il Cliente avrà comunque diritto al risarcimento del danno derivante dall'inesatto adempimento di Etinet. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del Canone previsto all'art. 10 del presente Contratto. Tale limitazione non opera nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia imputabile a dolo da parte di Etinet.

**20.7** Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui agli artt. 20.1 e 20.4 giungeranno all'indirizzo della Parte interessata. Conseguentemente, rimarranno ferme le prestazioni già eseguite, per le quali continuerà ad essere dovuta la relativa controprestazione.

#### **Art. 21 [Acquiescenza]**

**21.1** Il mancato esercizio, da parte di Etinet, di diritti, facoltà o opzioni previste nel presente Contratto non costituisce acquiescenza o rinuncia agli stessi.

#### **Art. 22 [Oneri fiscali]**

**22.1** L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e qualunque onere fiscale derivante dall'esecuzione delle obbligazioni del presente Contratto sono a carico del Cliente.

\*\*\*

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver attentamente letto e di approvare espressamente in ogni sua parte e per l'intero il presente Contratto, che, redatto in 2 esemplari originali, consta di n. 4 (quattro) pagine.

*Luogo*

*Data*

Per **Etinet**

Per il **Cliente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente dichiara di aver letto e compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole del presente Contratto:

**Art. 2 [Oggetto e durata del Contratto]; Art. 3 [Credenziali di accesso al servizio Web]; Art. 4 [Uso del servizio Web]; Art. 5 [Obblighi di Etinet]; Art. 6 [Obblighi del Cliente]; Art. 8 [Garanzie]; Art. 10 [Canone]; Art. 12 [Cessione del contratto]; Art. 13 [Cessione dei crediti derivanti dal Contratto]; Art. 15 [Legge applicabile e foro competente]; Art. 16 [Conciliazione]; Art. 18 [Invalidità o inefficacia parziale]; Art. 20 [Clausola risolutiva espressa].**

Per il **Cliente**

\_\_\_\_\_